

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 1989****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/89 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 682/89 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 682/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1989/1990 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo

dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio sul prezzo indicativo; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1989/1990 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁸⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽⁹⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 22 marzo 1989, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1989/1990, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.